

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, sulle professioni ed arti liberali — Dichiarazioni del senatore Giulio, relatore, del ministro delle finanze, presidente del Consiglio, e del senatore Balbi-Piovera — Adozione degli articoli dal 1° al 6° — Articolo 7: osservazioni del relatore e risposte del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 7 — Articolo 8: parlano i senatori Balbi-Piovera, De Cardenas e il ministro delle finanze — Approvazione degli articoli dall'8° al 16° — Articolo 17: riserva del relatore di riferire intorno a petizioni — Dichiarazioni del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 17 e dei seguenti sino al 21° — Articolo 22: osservazioni e istanze del senatore Balbi-Piovera — Risposte del ministro delle finanze, del relatore, dei senatori Di Benevello e Alfieri — Approvazione degli articoli 22 al 25° — Articolo 26: istanze del relatore — Risposta del ministro — Adozione degli articoli dal 26° al 61° inclusivo — Articolo 62: il relatore riferisce sopra alcune petizioni — Osservazioni del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo 62, ultimo della legge — Rinvio della discussione delle tabelle annesse.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

PROVANA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'INDUSTRIA E COMMERCIO, E SULLE PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI.

PRESIDENTE. Si deve passare, secondo l'ordine del giorno, alla discussione sulla legge, di cui è già distribuito il rapporto, riguardante l'imposta sull'industria e commercio e sulle professioni ed arti liberali (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1386), sulla quale legge dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è stata chiesta dal senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Parlerò in seguito sugli articoli.

GIULIO, relatore. Dopo che è stata stampata la relazione che ho avuto l'onore di stendere in nome della Commissione di finanza, ebbi occasione di riconoscere qualche discrepanza fra il testo della legge quale ci è stato distribuito ed il risultato della deliberazione della Camera dei deputati. Così confrontando il testo ufficiale venuto dalla Presidenza della Camera cogli atti pubblicati nella *Gazzetta Piemontese* risulta che i negozianti di commestibili confezionati, i quali nel testo stampato sono compresi nella seconda classe della tabella A, erano stati portati dalla Camera elettiva alla classe quarta.

Similmente i caffettieri semplici, i quali nel progetto ori-

ginale del Ministero erano collocati nella classe seconda, vennero dalla Camera portati nella classe quarta, e tuttavia essi sono ancora menzionati nel testo stampato sotto la classe seconda.

Finalmente le fabbriche di luci da specchi, che nel progetto primitivo del Ministero erano portate nella tabella D col diritto fisso di lire 400, sono state dalla Camera dei deputati lassate a sole lire 100, e tuttavia nel progetto stampato vedesi ancora questo diritto fisso portato a lire 400.

Siccome gli atti i quali sono pubblicati nella gazzetta non sono testo autentico, e la Commissione ha dovuto per conseguenza riferirsi a quello stato trasmesso dal presidente della Camera dei deputati, così la votazione del Senato non potrebbe cadere, nello stato presente delle cose, sopra altro testo che su quello che abbiamo avuto sott'occhio.

Io credo dovere, in nome della Commissione, pregare il signor presidente del Senato a volere con suo ufficio presso il presidente della Camera dei deputati accertarsi del vero stato delle deliberazioni della Camera. Si potrà intanto sospendere la votazione sopra questi tre articoli delle tabelle A e D, i quali portano la discrepanza presente, rimanendo, a quanto pare, materia sufficiente da votare nei 63 articoli di cui la legge si compone, e nelle numerose tabelle da cui è accompagnata.

PRESIDENTE. Il presidente si reca a dovere di rendere informato il Senato che farà gli uffizii appositi presso la Camera dei deputati, onde accertarsi quale si sia in quei tre articoli il testo genuino delle deliberazioni della Camera.

Rinnovo intanto l'invito a chi vuole parlare sulla discussione generale della legge a chiedere la parola.

Non chiedendosi la parola, passerò alla lettura dei singoli articoli.

CAVOUR, presidente del Consiglio de' ministri, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Prima che il Senato intraprenda la discussione di questa legge, mi occorre di fare una dichiarazione.

La Commissione di finanze incaricata da voi di esaminare questo lungo ed intricatissimo progetto, compì al suo ufficio in modo il più lodevole.

L'onorevole suo relatore vi ha presentato un rapporto degno del suo nome, degno del suo ingegno: esso ha proceduto all'esame minuto di tutte le parti di questo progetto, in cui ha creduto pure doversi far osservare parecchi inconvenienti. Tuttavolta io mi affretto a dichiarare che la sua critica fu molto benevola, fu sempre animata dallo spirito di conciliazione. Non esito ad aggiungere che io sarò disposto ad accogliere la massima parte dei suoi suggerimenti. Su qualche punto tuttavolta io non potrei arrendermi alle sue osservazioni; ma questi punti sono in piccolo numero, e non versano che sopra questioni secondarie.

Nè pertanto io mi unirò all'onorevole relatore per pregarvi che, dopo aver notati gli errori che hanno potuto accadere nella compilazione di questo progetto e gl'inconvenienti che per avventura potranno nella sua applicazione incontrarsi, vogliate votarlo come vi fu presentato; giacchè è questa materia così ardua da essere quasi impossibile lo sperare d'arrivare di primo sbalzo ad opera, non dico perfetta, ma che non racchiuda molte imperfezioni.

Come notava l'egregio relatore al principio del suo rapporto, tutte le nazioni che ci hanno preceduto nella via dell'imposta sull'industria dovettero a più riprese emendare, rettificare, rifare il primitivo lavoro. Istrutto dall'esperienza, io credo che questa legge sia, se non più perfetta, non più imperfetta delle altre; e se seguiranno l'esempio altrui, anche noi fra pochi anni, illuminati dalla propria nostra esperienza, alla quale non può supplire in modo assoluto quella degli altri popoli, poichè le condizioni economiche di due nazioni non sono mai perfettamente identiche, illuminati, dico, da quest'esperienza, fra pochi anni potremo emendare gl'inconvenienti ed i difetti che vi scorgiamo fin d'ora, ma di cui forse non vediamo in modo ugualmente chiaro e preciso i rimedi opportuni.

Se prego il Senato a non voler portare emendamenti in questa legge, non riusciranno però meno utili e pel Governo e pel paese i suggerimenti del signor relatore, giacchè molti di essi potranno trovar luogo nel regolamento necessario per l'applicazione della legge.

Alla guida di questi consigli cercheremo nell'applicazione di far il più che ci sarà possibile scomparire quegli inconvenienti che non abbiamo potuto evitare, e porremo opera altresì di studiare l'andamento di quest'imposta così difficile e delicata, onde in un periodo non molto lontano venirvi a proporre le emende che crederemo opportune.

L'onorevole relatore osservava come nella legge francese era imposto al Governo l'obbligo di presentare, credo ogni cinque anni, al potere legislativo gli emendamenti che sarebbero stati introdotti in via provvisoria dal potere esecutivo. Quantunque una tale prescrizione non sia contenuta in questa legge, io credo che chiunque sia ministro delle finanze fra cinque anni crederà debito suo il far conoscere gli inconvenienti che la pratica avrà indicati, non che i possibili rimedi.

Io quindi rinnovo la mia preghiera al Senato che voglia accettare il mio progetto di legge quale venne alle sue deliberazioni presentato.

BALDI-PIOVERA. Benchè non fosse mia intenzione di prendere la parola nella discussione generale di questa legge, ora che il silenzio fu da altri interrotto, mi permetterò di fare una breve dichiarazione.

Sono ben contento di aver udito il signor ministro delle finanze ad assicurarci che quando l'attuazione della presente legge verrà a presentare qualche difficoltà, egli proporrà di introdurre nella medesima quelle modificazioni che naturalmente saranno del caso.

Nella situazione presente in cui trovasi questo ramo del Parlamento, mentre la Camera dei deputati è difatto sciolta, od almeno difficilmente potrà radunarsi in numero legale sul termine della Sessione, il Senato, come io suppongo dai sentimenti di qualche mio collega e di me stesso, prova una grave sensazione di vedersi presentare una legge di siffatta importanza, alla quale non si possa portare emendamento alcuno. E di fatti io credo che tutti i miei colleghi al pari di me, a qualunque tinta politica appartengano, piuttosto che recare degli emendamenti ad una legge la cui attuazione a cagione di essi sarebbe ritardata di un anno, e che metterebbe il Governo in una posizione difficile, rallentando anche il suo agire pronto ed efficace, si asterranno dal presentarli.

Noi abbiamo veduto nella dotta ed elaborata relazione su questa legge, che il medesimo relatore, dopo aver studiata moltissimo la questione, presentò la legge all'approvazione del Senato, non dico già come provvisoria, ma bisognevole d'essere riveduta in certi punti in avvenire. Si asteneva di proporre emendamenti, e a ciò l'induceva quella pressione morale che l'epoca presente ci fa subire.

Non c'è dubbio che questo annuncio mi toglie ogni idea di presentare degli emendamenti.

Durante la discussione degli articoli io presenterò non pertanto al Senato alcune osservazioni sopra varii dei medesimi, osservazioni che io prego il signor ministro di vedere se potrà tenerne conto nel procedere in avvenire a quelle modificazioni ch'egli ha annunziate.

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo 1° per porlo ai voti:

« Art. 1. L'imposta sull'industria, il commercio e le professioni ed arti liberali, è riordinata sulle basi seguenti. »

(È approvato.)

« Art. 2. Chiunque esercita nello Stato un'industria o commercio, una professione od arte liberale non compresa nelle eccezioni stabilite dalla presente legge, è tenuto di munirsi di un apposito documento onde autenticare questo suo esercizio. Tale documento viene chiamato col nome di *patente*, ed importa l'obbligo di pagare una tassa speciale regolata dalle seguenti disposizioni.

« Sono assoggettate alla *patente* anche le società commerciali ed industriali di qualunque genere. »

(È approvato.)

« Art. 3. La tassa è regolata da diritti fissi e diritti proporzionali.

« Il diritto fisso è stabilito mediante tariffe applicate alle diverse qualità di professioni od agli stromenti di produzione ed altri dati consimili.

« Il diritto proporzionale è regolato sul fitto dei locali occupati dagli esercenti. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il diritto fisso è stabilito:

« 1° Per le professioni, industrie e commerci indicati nella tavola A mediante tariffa generale di classi e con riguardo alla popolazione del luogo di esercizio.

« 2° Per le professioni, industrie e commerci indicati nelle tavole B e C parte seconda, per via d'una tariffa particolare

secondo la loro qualità, con riguardo pure alla popolazione e con distinzione ulteriore di gradi.

« 3° Per le professioni, industrie e commerci indicati nella tavola D con tariffe speciali in ragione degli stromenti di produzione e di altri segni esponenti l'entità dell'esercizio e senza riguardo alla popolazione, salva la disposizione speciale che riflette gli impresari di opere pubbliche. »

Prima di passare alla votazione di quest'articolo, è necessario che la Camera senta lettura delle tavole A, B, C e D cui l'articolo si riferisce; prego il segretario a darne lettura.

GIULIO, relatore. Mi si permetta di pregare il signor presidente di voler rimandare la lettura di queste tavole alla fine del progetto, perchè prima di classificare le diverse categorie, mi pare necessario di sapere se il Senato approvi le basi sulle quali queste industrie sono tassate, basi che si contengono nel progetto.

Si può approvare il progetto intero, senza che sia necessario per ciò di riconoscere come la classificazione sia stata applicata poi alle singole industrie, mentre sarebbe difficile, dopo approvate le tabelle, il modificare poi quelle per cui fossero seguite variazioni relative ad alcune delle basi della tassa.

Quindi credo che nulla impedisca che si proceda sino al fine del testo della legge, riserbando la votazione delle tabelle per l'ultima, quando cioè si sappia di certo che le basi in questa tassa stabilite non sono state modificate dalla votazione del Senato.

PRESIDENTE. Io proponevo la previa lettura di queste tabelle, inquantochè allorquando vi è un allegato, un capitolo, che si riferisce ad un articolo, la votazione di questo si sospende fino a quando la Camera si sia pronunziata anche sulla materia contenuta in quell'allegato.

Del resto io riconosco che nella materia speciale di cui si tratta, forse sarà più chiara e più regolare la discussione se si lascia al fine la votazione delle tabelle. Io però faccio di ciò giudice il Senato.

Chi crede che si possa procedere nella votazione degli articoli, lasciando al termine della discussione l'esame delle relative tabelle, si levi in piedi.

(Il Senato approva.)

È dunque posto in votazione l'articolo 4 della legge, e se non vi è chi prenda la parola, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. Le professioni, le industrie e commerci non enumerati nelle suddette tavole e non compresi nelle eccezioni speciali, saranno sottoposti al diritto fisso secondo l'analogia delle operazioni e degli oggetti che li costituiscono.

« Questi diritti sono fissati in massima dal ministro delle finanze, ed applicati ai singoli esercenti giusta le norme della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il collocamento degli esercenti contemplati nella tavola B, nei rispettivi gradi, avrà luogo distintamente per ciascuna professione, ed in ognuna di esse non si potrà applicare il diritto fisso degli ultimi due gradi, senza che almeno un quinto dei rispettivi esercenti venga collocato nel secondo grado ed un decimo nel primo grado.

« Nel caso che il numero degli esercenti una stessa professione sia inferiore ad 8, ma superi il numero di 4, almeno uno di essi dovrà essere collocato in ciascuno dei tre primi gradi.

« Essendo il numero degli esercenti di 4, o meno, essi potranno ripartirsi rispettivamente ad uno ad uno anche nei gradi inferiori.

« Il collocamento degli esercenti contemplati nella tavola C, parte seconda, nei due gradi ivi indicati, verrà operato pei causidici e notai dai loro rispettivi collegi, ed ove questi non esistano, come pure pei liquidatori ed estimatori giurati, da una speciale Commissione nominata dal presidente del tribunale di prima cognizione.

« Per queste professioni un terzo almeno dei contribuenti verrà collocato nel primo grado. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il censimento ufficiale servirà di base per l'applicazione del diritto fisso ragguagliato sulla popolazione numerica di ciascun comune. Non ostante qualunque aumento o diminuzione della medesima non si farà luogo al cambiamento di classe, se non a cominciare dall'anno successivo a quello in cui verrà promulgato un nuovo censimento; neppure si farà luogo a cambiamento di classe quando la differenza di popolazione non sia almeno di un decimo. »

GIULIO, relatore. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GIULIO, relatore. Su quest'articolo io non intendo rientrare nelle osservazioni che ho avuto l'onore di esporre nella relazione fatta a nome della Commissione; colgo però l'opportunità che mi si presenta di ringraziare il signor ministro delle finanze del favore con cui ha voluto giudicare un lavoro, che fatto colla fretta lascia certamente al suo autore molto a desiderare.

Io ho esposto nella relazione le ragioni per cui la Commissione ha creduto indispensabile che nello stabilire la popolazione di ciascun comune, che dovrà servire a collocarlo in una od in altra categoria, si tenga conto unicamente della popolazione fissa, trascurando quella mutabile; e la ragione principale è che questa popolazione mutabile non è conosciuta, o lo è in molti casi imperfettamente; cosicchè calcolando le due popolazioni si correrebbe rischio di collocare in una categoria superiore, senza nessuna giusta ragione, un comune il quale, se il censimento si fosse potuto fare con maggior precisione, sarebbe probabilmente stato collocato in una categoria inferiore.

Ma l'osservazione sulla quale io intendeva specialmente di pregare il signor ministro a voler volgere la sua attenzione, è quella relativa al passaggio di un comune da una ad altra categoria. Egli è probabile che prima che si proceda ad un nuovo censimento si sarà fatta una revisione della legge, o almeno che sarà stata rettificata in alcune parti. Questa mia osservazione adunque non ha un'importanza attuale molto grande, vorrei soltanto che il signor ministro fissasse la sua attenzione sulle due interpretazioni di cui questo articolo pare suscettivo onde vedere se nel regolamento non vi fosse modo di dichiarare, un po' più esplicitamente che la legge nol faccia, qual è il significato che gli si attribuisce onde non rimanga su questo punto quel dubbio che la complicazione della legge mi pare lascerà ancora.

CAVOUAT, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole signor relatore osserva che le disposizioni relative alla popolazione, quelle cioè che stabiliscono il rapporto tra la tassa e la popolazione, possono dar luogo ad alcuni dubbi, uno relativo al modo col quale si valuterà la popolazione, cioè se si valuterà la popolazione assoluta, tenendo conto tanto della popolazione fissa che della mutabile; e l'altro, se si tien conto solo della popolazione fissa.

In ciò io non posso a meno che dividere l'opinione dell'onorevole signor relatore, cioè doversi tener solo conto della popolazione fissa, poichè, come nel censimento non si è fatta questa distinzione per tutti i comuni dello Stato, se si adot-

fosse il primo sistema di tener conto dell'intera popolazione, vi sarebbero due pesi e due misure: alcuni comuni si troverebbero gravati, mentre altri non lo sarebbero.

In quanto all'altra questione io dichiaro che la trovo di difficile soluzione.

Il relatore parlò nel suo rapporto in favore del sistema più largo, di quello cioè che consiste nel non far passare una città da una in un'altra categoria, se non quando l'aumento della popolazione non solo ha raggiunto il limite che separa le due categorie, ma supera questo limite di un decimo. È questa, ripeto, una questione assai difficile e delicata, ed io non potrei qui assumere l'impegno di scioglierla né in un senso, né nell'altro; credo non pertanto che ciò, come eziandio osservava il signor relatore, non possa avere alcun inconveniente pratico, giacché è probabile che la legge sarà emendata prima che si faccia un altro censo.

Egli è poi certo che un altro censo non si farà se non in virtù di una legge, che io stimo necessaria onde le operazioni del censimento possano compiersi lodevolmente. Se non si impone ai cittadini l'obbligo della denuncia, se non si impongono a certi magistrati municipali alcune obbligazioni per legge, io porto avviso che sarebbe inutile il tentare un nuovo censimento, od almeno si tenterebbe colla quasi certezza di non fare opera più perfetta di quella che abbiamo fatto in una Commissione della quale io aveva l'onore di essere collega dell'onorevole signor relatore.

Nella circostanza in cui si farà tal legge, ove per avventura non fosse stato provveduto allo scioglimento di questo dubbio, io credo che in allora sarà il caso di provvedervi.

Dunque io prego l'onorevole signor relatore di permettere che io mediti alquanto questa questione, perchè presentemente non sarei in grado di manifestare un'opinione assolutamente decisa.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BALBI-PIOVERA. Io chiamerei l'attenzione del Ministero sopra un'altra questione relativa all'articolo settimo, cioè sulla diversità di classe che potrà venire a risultare dal censimento.

Gli chiederò se egli ha intenzione di conservare i comuni sempre nella stessa classe, anche quando risulti diminuita od accresciuta la popolazione per l'aggregazione o la separazione di una borgata. Questa è una questione, parmi, assai vitale.

PRESIDENTE. La sua osservazione sarebbe più propria all'articolo 8.

BALBI-PIOVERA. La mia osservazione può riflettere benissimo questo articolo, perchè un comune non potendo cambiare categoria che dopo il censimento, dovrebbe continuare a far parte di una classe a cui secondo la legge più non appartiene.

Ora se il Ministero proponesse una legge che togliesse l'anomalia di vedere comuni amministratori di altri veri comuni, benchè denominati borgate, io dimando in quale categoria si troverebbero, e se potrebbero cambiare in seguito alla legge. Ecco la questione che vuol essere dilucidata.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi pare non esservi dubbio intorno all'interpretazione di quest'articolo. Se il comune si vedesse privo di una parte della sua popolazione, cesserebbe dall'essere nella categoria nella quale si trovava in virtù dell'aggregazione, che non esisterebbe più dopo la soppressione.

D'altronde l'onorevole signor senatore sa che un comune non si può dividere se non per mezzo di una legge, ed in questo caso il comune cambierebbe di classe, non in virtù di

un atto del potere esecutivo, ma di una legge; epperò non esito a dire che immediatamente si farebbe la rettificazione portata dalla nuova sua popolazione.

PRESIDENTE. Non resta che porre ai voti l'articolo 7.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

• Art. 8. Nei comuni la cui popolazione complessiva è di 5000 abitanti o più, gli esercenti nei sobborghi o nelle borgate distanti 500 o più metri dall'abitato principale pagheranno il diritto fisso in ragione della loro popolazione complessiva, come se formassero insieme un comune separato.

« Gli esercenti nell'abitato principale pagheranno il diritto fisso in riguardo alla popolazione complessiva del comune. »

Qui la Commissione ha proposto una correzione, almeno regolamentare, in dipendenza della petizione di parecchi cittadini d'Alessandria.

GIULIO, relatore. La Commissione avendo dovuto esaminare la petizione presentata da parecchi esercenti della città di Alessandria e raccomandata da quel municipio, non ha potuto disconoscere la gravità delle ragioni addotte dai petizionari, concernenti la condizione, non esito a dire, anormale, in cui la città di Alessandria si trova relativamente alla sua costituzione. Tuttavia la Commissione non ha creduto poter proporre, né comprendere nella legge una disposizione eccezionale in favore di questa città, né di fare una modificazione che si applicasse pure ad altre città.

Infatti egli è verissimo che la città di Alessandria si trova in una condizione singolare relativamente alla proporzione dei suoi abitanti *intra muros*, rispetto a quelli del contado, ed essa è la sola città forse in cui la seconda popolazione ecceda di gran lunga la prima.

Ho detto *forse*, perchè, se ben mi ricordo, Fossano presenta la medesima anomalia, la popolazione esterna eccede, ed eccede notevolmente la popolazione interna. Ma molti altri comuni sono in una posizione analoga; molti altri comuni hanno una popolazione esteriore, disseminata, non maggiore della popolazione interna, ma od eguale o presso a poco eguale, o poco minore. Non si sarebbe dunque con giustizia potuto provvedere unicamente alla città di Alessandria, senza provvedere per tutte le altre città che sono in condizione poco differente. Ma quando si fosse voluto farlo, dove sarebbe convenuto arrestarsi?

Era certamente difficile d'immaginare nel lasso di pochi giorni una disposizione che fosse giusta verso la città d'Alessandria, giusta verso i comuni che sono in condizione presso a poco eguale, giusta finalmente verso i comuni che sono in condizione affatto differente.

La necessità di votare, e di votare prontamente la legge presente incalzava: rimanevano due sole strade da prendere: o di confidare che nell'avvenire la città d'Alessandria sarebbe rimessa in condizione più naturale, e, diciamo anche, più conforme allo scopo dell'istituzione dei comuni. Infatti, difficilmente si può ammettere che sia in isolato conforme al voto dell'istituzione comunale una città la quale esercita un alto dominio sopra popolazioni remote da essa di 15 a 20 chilometri, non facienti parte dell'agglomerazione comunale, non aventi interessi comuni con la popolazione concentrata e troppo sovente aventi con essa interessi contrari. Oppure, qualora si riconoscesse l'impossibilità di sciogliere questo poco naturale consorzio, di provvedervi con una legge speciale.

La Commissione non ha quindi creduto dover proporre al Senato nessun emendamento, perchè un tale emendamento avrebbe avuto per effetto immediato di rendere impossibile la votazione della legge; e quando essa fosse stata incaricata

di compilarlo, avrebbe probabilmente esitato d'accettarne il mandato, poichè un tale emendamento avrebbe una portata molto maggiore di quella che possa parere a prima giunta, dovendo adattarsi non alla sola città d'Alessandria, ma in generale a tutte quelle città e terre che sono in una condizione presso a poco consimile.

Se qualche cosa sarà da fare, si dovrà fare maturamente, e si potrà intanto ammettere la legge, poichè se il danno sarà sommamente grave, non solo gli abitanti d'Alessandria, ma quelli anche di qualche altra terra per un solo anno avranno a sopportarne le conseguenze; ma quest'anno darà al Governo e darà al Parlamento l'agio di fare una legge che veramente in modo conveniente rimedi agli inconvenienti che la Commissione è la prima, a riconoscere esistere nello stato attuale, dipendenti però non dalla legge, ma bensì dall'anormale condizione di questi comuni.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Fu chiesta dapprima dal senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Per le parole che sull'articolo 7 diceva il signor ministro, una parte dello scopo mio è ottenuto, cioè che qualora venisse per via di legge mutata la condizione della città d'Alessandria, la legge non la comprenderebbe fin dopo il venturo censimento nella classe in cui va a trovarsi.

Io domanderei ora al signor ministro quali sono le intenzioni del Governo riguardo a questa disposizione, di cui parlava presentemente il relatore della Commissione, se cioè il Ministero ha intenzione di far cessare quell'anomalia (potrei dire iniquità) di veri comuni sottoposti amministrativamente ad altri comuni, se egli crede che non sia un non senso nel sistema costituzionale simile posizione di popolazioni lontane ed agglomerate, ma a cui si rifiuta il diritto comune di amministrarsi.

Certo la città di Alessandria soffre moltissimo per questo, perciocchè si trova in una categoria che non le spetta. Una città la quale presenta 18 mila anime, si trova nella categoria invece di una città la quale ne avesse 42 mila.

Ciò non può essere momentaneo: che se il Ministero intende rimediare a questo inconveniente, e dare a ciaschedun comune d'un dato numero di popolazione il diritto di amministrarsi da sè stesso, come l'equità lo vuole, allora il commercio di Alessandria riprenderà la posizione naturale che deve avere propriamente, stante la sua popolazione.

Non v'ha dubbio che nei tempi passati i municipii Alessandri (non i presenti) per vanto di comparire una grande città, una delle più cospicue del Piemonte, si sono anzi sempre opposti a quella separazione dei così detti corpi santi. Ma in questo momento disgraziatamente la città ha il commercio assai ristretto, e tanto più ristretto, che la strada ferrata la quale vi passa dappresso, le toglie molto del minuto negozio. Essa trovasi perciò gravata al di là della giustizia e del dovere; ed è per tal fine ch'io domando ora al Ministero se egli ha un progetto a questo proposito.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io ho già avuto l'opportunità d'indicare in altro recinto ad un deputato, il quale lamentava la condizione in cui si troverebbe la città d'Alessandria, il rimedio di cui ragionava l'onorevole senatore Balbi.

Io diceva in allora: se la città d'Alessandria si trova gravata per essere di una classe superiore a quella che le spetterebbe, se non si tenesse conto della popolazione dei borghi che sono situati ad una grande distanza, emancipi quei borghi, e conceda loro di avere esistenza distinta. Quindi la mia opinione non può essere dubbia.

Debbo però avvertire che l'erezione in comuni indipendenti dei così detti *luoghi santi* dipende bensì dal Ministero, ma conviene che quei borghi lo chiedano, lo vogliano, che le circostanze lo richiedano, che il Consiglio provinciale emetta il voto favorevole, e finalmente che questa separazione, questa erezione di nuovi comuni sia sanzionata da una legge.

Quanto al Ministero posso assicurare che seconderà questa separazione, questa erezione di nuovi comuni, quando venga richiesta dagli interessati stessi, e farà quanto sta in sè onde il Parlamento sancisca con una disposizione legislativa quello che io credo un atto, se non di stretta giustizia, certamente di buona amministrazione; quindi, lo ripeto, per quanto sta nel Ministero, il consiglio dell'onorevole senatore Balbi sarà seguito.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. In aggiunta a quanto diceva l'onorevole relatore sul piccolo danno che potrebbe sopportare Alessandria (giacchè sarebbe un anno solo che potrebbe durare stato di cose sino a che si fosse cioè fatto un cambiamento) osserverò che la città di Alessandria ci avrebbe un ampio compenso in ciò, che la popolazione mutabile (come osservava il signor ministro delle finanze) non sarebbe computata nella totalità della città; in Alessandria la guarnigione e gli stabilimenti che vi sono formano una gran parte della popolazione, la parte mutabile. Il secondo compenso poi sta nel concorso di tutte le borgate, di tutti questi comuni separati, ma pur dipendenti, in tutte le spese, a beneficio della città. Essi mantengono l'illuminazione alla città, mentre stanno al buio; mantengono il selciato, mentre camminano nel fango, senza aver alcun miglioramento nè nelle scuole, nè nei medici, nè in quelle altre molte cose che recano tanto giovamento ai comuni.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola semplicemente per osservare che le parole mie eran state dette per rispondere al signor ministro; la sua risposta mi soddisfa, ed in ora non istà ad altri che alla città di Alessandria di muoversi: essa deve al certo essere persuasa della necessità in cui è, o di pagare l'imposta secondo è voluto dalla legge, perchè privilegi non ve ne possono più essere, o di pensare a render giustizia a quelle povere borgate, che sono isolate, e pure le sono soggette.

PRESIDENTE. Si chiede il voto del Senato sull'articolo 8. Chi approva, sorga.

(È approvato.)

• Art. 9. Coloro che esercitano nello stesso comune o casa due o più professioni contemplate nella presente legge saranno sottoposti al diritto fisso per quel solo esercizio che dà luogo al diritto più elevato. Questa disposizione però non si estende ai diritti contemplati nella tabella D, imposti in ragione del numero degli operai o degli stromenti di produzione, ma solo a quei diritti indicati in una somma fissa determinata dall'industria dell'esercente.

• Tuttavia in un'industria complessiva saranno esenti da ogni tassa quelle operazioni di uso non continuo, accidentali e secondarie, od inservienti a semplici riparazioni.

• Saranno soggetti ad altrettanti diritti fissi quanti sono gli esercizi coloro che esercitano due o più professioni, commerci od industrie in più comuni, od in case separate dello stesso comune, salvo il caso degli stabilimenti i quali per la natura delle operazioni industriali ivi praticate possono considerarsi come formanti un solo esercizio, sebbene per essere posti sopra due opposte ripe di un fiume o per altra simile circostanza trovinsi appartenere a due comuni contigui.

(È approvato.)

« Art. 10. Allorché il diritto trovasi regolato sopra il numero degli operai, questo diritto sarà diminuito di un terzo rispetto alle donne impiegate in quelle industrie.

« Non saranno computati come operai danti luogo a questo diritto i minori d'anni 16. »

(È approvato.)

« Art. 11. Nell'applicazione della tariffa del diritto fisso saranno considerati negozianti all'ingrosso coloro che vendono abitualmente merci ai negozianti al minuto. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il diritto proporzionale si applica agli esercenti contemplati nelle tavole A, B, C, parte seconda, in ragione del 20^{mo} del valore locativo tanto degli alloggi, quanto delle botteghe, dei magazzini, fondaci, laboratoi, opifici, cantieri, rimesse, scuderie, granai, e degli altri locali inservienti all'esercizio delle industrie, commerci e professioni soggette alla tassa.

« Gli esercenti compresi nella parte 1^a della tavola C, nei primi tre anni del loro esercizio saranno esenti da ogni diritto: nei cinque anni successivi pagheranno il diritto proporzionale in ragione del 20^{mo} del valore locativo dei locali da essi occupati. Dopo otto anni di esercizio pagheranno il diritto proporzionale in ragione del 10^{mo} sul valore dei medesimi locali.

« In via di eccezione sarà stabilito in ragione del 40^{mo} per le professioni indicate nella tavola E, e si osserverà la disposizione speciale per gli impresarii ed appaltatori di lavori ed opere pubbliche.

« Per gli esercenti conviventi coi loro genitori, ovvero con fratelli, nel fitto complessivo pagato dall'intera famiglia si terrà conto soltanto della parte che graviterebbe sopra dell'esercente per l'abitazione propria e quella della sua moglie e prole. »

(È approvato.)

« Art. 13. Il diritto proporzionale è dovuto anche nel caso che gli alloggi ed i locali occupati siano conceduti a titolo gratuito o siano proprii degli esercenti. »

(È approvato.)

« Art. 14. Il valore locativo degli alloggi e degli altri locali si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna deduzione.

« Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali.

« Il fitto presunto è stabilito per via di confronto colle abitazioni e locali posti in eguali condizioni. »

(È approvato.)

« Art. 15. Il diritto proporzionale è dovuto in ciascun comune in cui sono situati i magazzini, le botteghe, i fondaci, gli opifici, i laboratoi e gli altri locali servienti all'esercizio delle professioni ed industrie tassabili.

« L'abitazione ordinaria o principale dell'esercente è sempre soggetta al diritto proporzionale.

« Se l'esercente possiede inoltre o tiene in affitto nel medesimo od in altro comune una o più case od alloggi, non pagherà il diritto proporzionale se non per quelli che servono all'esercizio della sua industria o professione.

« Se il commercio o l'industria per cui è sottoposto alla tassa non costituisce la principale sua professione e se non esercisce personalmente, pagherà il diritto proporzionale soltanto per l'alloggio dell'agente preposto all'esercizio dell'anzidetta industria o commercio. »

(È approvato.)

« Art. 16. Coloro che eserciscono industrie, professioni o commerci contemplati nella presente legge sopra bauchi mobili, ovvero espongono in vendita mercanzie contro i muri

o sotto tenda o sparse in siti pubblici non pagheranno che la metà del diritto fisso e proporzionale imposto a coloro che eserciscono eguali industrie, professioni o commerci in botteghe o magazzini. »

(È approvato.)

« Art. 17. Coloro che eserciscono in botteghini (baracconi), i beccai, caciaiuoli, ed altri che hanno uno stabilimento permanente ed occupano posti fissi, sotto pubbliche tettoie (halles) o nei luoghi di pubblico mercato saranno collocati nella classe immediatamente inferiore a quella cui appartengono i negozianti di simili oggetti in bottega. »

GIULIO, relatore. Il Senato ha potuto vedere dalla relazione della Commissione, che fra le altre petizioni che gli vennero presentate ve ne ha una dei mercanti di vino all'ingrosso nella città di Torino, i quali rappresentano, che tassati come di prima classe dalla tabella A dovranno, oltre al diritto proporzionale, pagare un diritto fisso di 300 lire annue. Essi naturalmente desidererebbero di essere ricollocati in una classe inferiore, ma non insistono molto su questa domanda.

La loro petizione ha per oggetto principale di esalare la loro lamentazione, o per dir meglio il timore che, aggravati da un diritto così pesante, non possano poi possedere il commercio all'ingrosso esclusivamente nella città, cioè fanno osservare che molto vino continuerà ad essere venduto in loro concorrenza da esercenti, che non pagheranno, dicono essi, verun diritto.

L'articolo 16 provvede alla riduzione a metà della tassa in favore di coloro che eserciscono industrie, professioni o commercio sopra banchi mobili ovvero espongono in vendita mercanzie.

L'articolo seguente abbassa d'una classe il dazio in favore di coloro che eserciscono in baracconi, od in luoghi fissi sopra i mercati.

Nell'esaminare la petizione dei mercanti da vino, la Commissione ha creduto riconoscere esser eglino in errore intorno al modo in cui questi due articoli sarebbero applicati; essa ha creduto, cioè, che i mercanti da vino foresi, i quali condurrebbero vino sulla piazza del mercato, non andrebbero esenti dal pagamento della mezza tassa portata dall'articolo 16, ossia dal pagamento della tassa d'un grado inferiore a coloro che eserciscono in botteghe, le quali abbiano un sito determinato sul mercato, e che per questi motivi fossero vani i timori espressi dai ricorrenti.

Io credo che il signor ministro di finanze non avrà difficoltà a riconoscere esatta l'interpretazione data dalla Commissione a questi due articoli in quanto si riferisce ai mercanti foresi da vino, che chiunque condurrà vino sulla piazza di Torino a titolo di commercio e non della provenienza dei propri fondi, chiunque cioè farà il commercio del vino tra la campagna e la città sarà tenuto a prendere la sua patente, e non godrà che dell'esenzione del mezzo diritto nel caso che non abbia posto fisso, oppure della facilità di essere collocato nella classe immediatamente seguente a quella alla quale apparterebbe se esercisse in una bottega, qualora abbia un posto fisso; e che per conseguenza non è necessario, da questo canto, nessuna mutazione al presente articolo onde mettere in sicuro l'interesse dei ricorrenti.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Quest'articolo, come molti altri dell'attuale legge, offre non poche difficoltà nell'applicazione.

Non vi ha dubbio che l'individuo il quale fa il commercio del vino abituale sulla piazza, che cioè frequenta il mercato di una città vendendo vino non dei proprii fondi, dovrà essere colpito a tenore dell'articolo 16, cioè dovrà pagare la tassa

portata per i mercanti da vino all'ingrosso, ridotta alla metà, ma vi sarà qualche difficoltà a colpire colui che viene accidentalmente e non frequenta la stessa città.

Non parlo di Torino perchè quelli che vi vengono non frequentano altre città: ma vi sono a cagion d'esempio dei negozianti nel Monferrato che frequentano le piazze di Casale, di Vercelli, di Novara, di Alessandria, pei quali certo vi occorrerebbero non poche difficoltà onde sottoporli alla tassa voluta; saranno essi certamente compresi nella categoria dei mercanti all'ingrosso, onde bisognerà prendere una media fra le città che frequentano per sottoporli alla tassa del diritto fisso.

PRESIDENTE. Non so se qui convenga far presente che la Commissione aveva anche proposto che la petizione di alcuni mercanti da vino di Torino fosse mandata al ministro delle finanze, non già perchè ne facesse esame nella parte testè discussa, ma in quella in cui si lagnano di quei negozianti che farebbero loro concorrenza, come per esempio nelle dogane dove si vende vino all'ingrosso, ecc.; la Commissione ha proposto che questa petizione fosse trasmessa al ministro delle finanze: forse è qui occasione di esaurire interamente il corso da dare alla medesima.

GIULIO, relatore. Io mi riservava, finita la votazione della legge, di fare una succinta relazione su queste petizioni, e di proporre allora il rinvio al Ministero, per non mescolare così deliberazioni di ordine differente. Solamente mi sono permesso di rammentare ora questa petizione perchè ha una immediata relazione coll'articolo sul quale si stava deliberando.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato.)

« Art. 18. I fabbricanti a fattura non contemplati nella tavola A e non appartenenti ai fabbricanti a telaio sono assoggettati al diritto fisso stabilito per gli esercenti di 7^a classe.

« I fabbricanti con telaio a fattura pagheranno la metà del diritto fisso che pagherebbero lavorando per proprio conto. »

(È approvato.)

« Art. 19. Il diritto fisso degli opifici che per insufficienza o crescita d'acque restano periodicamente od in tutto od in parte inoperosi durante almeno 4 mesi dell'anno, sebbene discontinui, sarà ridotto alla metà.

« Il beneficio della riduzione non si applica agli stabilimenti il cui esercizio per la speciale loro indole e destinazione non è continuo e costante, ed ha solamente luogo a certe determinate epoche dell'anno. »

(È approvato.)

« Art. 20. Saranno esenti dal diritto proporzionale gli esercenti soggetti a un diritto fisso di lire 12 o meno in qualunque tavola e classe siano iscritti. »

(È approvato.)

« Art. 21. Gli esercenti nei comuni, nei sobborghi e nelle borgate o frazioni di comuni che per un aumento di popolazione divenissero passibili di un diritto fisso superiore a lire 12 non saranno sottoposti al diritto proporzionale se non a cominciare dall'anno successivo alla promulgazione del nuovo censimento.

« Da pari epoca si cesserà parimente dall'imporre il diritto proporzionale sugli esercenti che per avvenuta diminuzione di popolazione restassero soggetti ad un diritto fisso non maggiore di lire 12. »

(È approvato.)

« Art. 22. Sono esenti dalla tassa stabilita colla presente legge e dall'obbligo di munirsi di patente:

« 1^o Gli impiegati e salariati dallo Stato contemplati dalla legge 28 maggio 1852.

« 2^o Gli esercenti professioni ed arti liberali non enunciati espressamente nella tavola C.

« 3^o I pittori, scultori, incisori ed altri esercenti arti belle, non che i riparatori di dipinti e di tele a olio per quanto concerne l'esercizio della loro professione.

« 4^o I gabinetti di lettura.

« 5^o Tutti coloro che si dedicano all'industria agricola, per la raccolta, prima manipolazione e vendita dei prodotti, e frutti dei terreni che loro appartengono o vengono da essi coltivati, e per il bestiame che vi allevano, mantengono ed ingrassano, come pure coloro che usano meno di 3 bacinelle da bozzoli per trarre partito delle gallette nei 2 mesi dopo il raccolto.

« 6^o I mercanti, senza bottega, di concimi naturali, di tortelli, di colza, noce, ulivi (*sansa*) ed altri semi o frutti da cui siasi estratto l'olio; i mercanti, pure senza bottega, di patate e vimini, di olio, di castagne, di aceto, di sanguisughe e di zolfanelli fosforici; come pure gli estimatori comunali del raccolto degli alberi d'ulivo prima della maturazione del frutto.

« 7^o I commessi di negozio e le persone salariate da privati o lavoranti a fattura ed a giornata nelle case e nelle botteghe, officine e nei laboratori d'individui di loro professione, come altresì gli operai che lavorano nelle loro stanze o presso i privati senza lavoranti, imprendizzi, fattorini, insegna, bottega o magazzino.

« Non sono considerati quali lavoranti la moglie che lavora in aiuto del marito, nè i figli anche ammogliati che lavorano col padre o colla madre, nè il fratello che lavora col fratello, nè un solo aiutatore o bracciante necessario per l'esercizio della professione.

« 8^o I tessitori con meno di 3 telai per le stoffe in lana, e meno di 4 per i tessuti di cotone, canape o lino, quando lavorano per uso esclusivo della loro famiglia, o per privati non negozianti.

« 9^o I facchini, i barcaluoli, i marinai, i barbieri senza bottega, i vetrali e impagliatori di seggiole ambulanti, le lavandaie, le soppressatrici, le crestaie (*cuffiate*) che lavorano senza bottega o con meno di due lavoratrici.

« 10^o Le levatrici.

« 11^o I venditori ambulanti per le vie e piazze, nei siti di passaggio o sui mercati, di fiori, zolfanelli, esca e pietre focaie, scope, stuoie, canestri, statuette e figurini di gesso e plastica, di frutta, funghi e verdura, legumi, pesci, cacciagione, pollame, butirro, uova, latte, cacio, caciaiuole ed altri minuti commestibili e rinfreschi, come pure quelli che vendono nella stessa guisa trecce e cordoni di paglia, cordame minuto, rena, nastri, carbone, legna e pane.

« 12^o I ciabattini, i cencialuoli, arrotini, pettinatori o scardassieri ambulanti, i verniciatori di scarpe, i sarti rappezzatori, i sarti, calderai, cebrati e i calzolari ambulanti nei villaggi e senza bottega, i fabbricanti di reti per la pesca pure senza bottega o stabilimento ed i fabbricanti di zoccoli intieramente di legno.

« Nulla è innovato relativamente alle patenti dei capitani e padroni di nave.

« Non saranno assoggettati alla tassa, come armatori, coloro che guidano in persona barche di 10 tonnellate o meno, quando anche ne siano proprietari. »

SALVE-PROVERBA. Benchè fosse mia intenzione di non prender la parola su quest'articolo, ma bensì in ordine alla tavola D, alla partita *armatore*, mi permetterei di domandare al signor ministro delle finanze, se egli non crede che la marina mercantile non sia troppo aggravata con questa tassa; la

marina mercantile non rifiuta di pagare, ma vorrebbe essere ridotta alla stessa posizione degli altri capitali impiegati in altre industrie.

Non v'ha ragione per cui un capitale che si impiega sopra una nave debba pagare di più di quello impiegato sopra una casa, uno stabile od altro; anzi se si andasse secondo una giusta regola, quanto più un capitale è posto nel rischio, tanto meno dovrebbe pagare, perchè vi ha il rischio della perdita, non già del frutto, ma del capitale intero.

Ora, io vedo che gli armatori ed i capitani hanno una patente come tutti gli esercenti mestieri, questo è giusto: ma vedo in un altro articolo, su cui appunto mi riservava di parlare, che si mette un diritto proporzionale per tonnellata.

Dietro una petizione ricevuta da Genova, sembra che la marina mercantile sarebbe minacciata di non poter sussistere, di non poter fare quella concorrenza necessaria alle straniere di cui abbisogna per prosperare; poichè se le altre nazioni che navigano hanno maggiori vantaggi, naturalmente la nostra non potrà non solo far loro concorrenza, ma neppure starvi a fronte.

È da osservarsi che si tratta di un capitale eccessivamente mobile, che colla massima facilità può passare da una bandiera all'altra, vale a dire, da un paese ad un altro, cambiando nazionalità.

Io non crederei che in queste circostanze, in seguito a informazioni che ho avute da Genova, e nei calcoli che si sono fatti di quanto pagano i bastimenti, proporzionalmente a quello che pagano altre professioni, la quota possa esser giusta, epperò io pregherei il signor ministro di riflettere, se non fosse il caso di stabilire un'inchiesta, un esame profondo su questa questione, perchè si tratta niente meno che di annullare una parte della marina mercantile. Dal momento in cui vi fosse maggior vantaggio a passare sotto altra bandiera, prendendo la marca di un'altra nazione, per le minori imposte sotto diverso nome che devono pagare, le nostre navi fuggiranno: gli armatori, i quali pensano naturalmente al maggior interesse dei loro capitali, prenderanno quel mezzo di sottrarsi alla tassa; ciò sarebbe un danno per le finanze e per la nazione non solo, ma sarebbe anche contro il decoro di questa.

Sarebbe dunque meglio, ripeto, che si stabilisse (non dico già per emendamento alla legge, che protesto non voler proporre) un'inchiesta, una Commissione che esaminasse profondamente questa questione, perchè v'ha chi dice, come il signor ministro, che vi sia un immenso beneficio nell'impiegare capitali sulle navi, mentre gli armatori dicono invece esservi appena appena il 2 1/2 o il 3 per cento netto. Ora, una disposizione di legge che venisse a colpire questo ramo d'industria sarebbe di tale conseguenza che credo meriti un grave esame e serie riflessioni.

Del resto me ne rimetto al signor ministro, e aspetto da lui qualche spiegazione in proposito, perchè credo che in tutta giustizia la marina non debba pagare più di quello che paga un altro capitale impiegato.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Per vedere se le lagnanze della marina, o per meglio dire di alcuni capitani mercantili di Genova sono fondate, convien ricercare quanto ha fatto il Parlamento in questi ultimi anni. Il Parlamento ricorderà, e ricorderà dolorosamente che ha votato un gran numero di leggi d'imposta, e non vi è quasi ramo di produzione o di consumazione che non sia stato colpito o in un modo o in un altro.

Un solo ramo di commercio venne singolarmente favorito, e questo si è il commercio marittimo. Il Senato ricorderà la

legge sulla riforma dei diritti di navigazione. Vi esistevano dei diritti altissimi: nella città di Genova i bastimenti pagavano, se non erro, lire 1 20 di diritto di tonnello. Questo diritto fu ridotto a 30 centesimi e si rinunciò così ai 3/4 del suo prodotto, e ciò in un momento in cui si aumentavano tutte le altre gravezze: la marina pare abbia assolutamente dimenticato questo fatto. E non solo si diminuiva di molto il diritto di tonnello, ma tutte le altre tasse di navigazione si modificavano, si semplificavano, si rendevano meno gravi. Pare che anche questo sia stato dai petenti assolutamente dimenticato.

Si venne alla riforma daziaria. Tutte le materie prime impiegate nella costruzione dei bastimenti furono esonerate dai dazi o almeno favorite con larghissime riduzioni, e ciò facendo non si aveva intenzione di evitare il contrabbando, giacchè questo non si può fare sopra le materie prime impiegate alla costruzione dei bastimenti (*Ilartà*); si faceva in vista di favorire la marina mercantile sapendo di consentire ad una perdita pel pubblico erario. Anche questo fu dimenticato.

Finalmente si fece una legge per la riforma delle discipline sanitarie, ed in verità, io, di buona fede, sono stato il promotore di questa legge, e ho avuto la strana illusione di credere di far cosa altamente benefica al commercio di Genova. Pare che io sia caduto in gravissimo errore, al dire almeno dei petenti, poichè indicano questa riforma come una sorgente di rovina per essi.

Non ricorderò che questa legge fu votata non è neppure un anno; ma con essa legge si sono aboliti un'infinità di diritti che pagava la marina, i diritti cioè di patente, di scontrino, e molti altri che non nomino, i quali tutti si sono consolidati in quello di tonnello, che varia secondo la portata del bastimento, ed è più grave se il bastimento arriva da quei luoghi in cui la disciplina sanitaria e le precauzioni sono più severe. Si è calcolato che la nuova tassa avesse a produrre a un dipresso quanto producevano quelle varie altre tasse a cui i bastimenti andavano sottoposti. Io non potrei dire (non essendo la nuova tassa in vigore se non dal 1° gennaio), non potrei dire al Senato se i calcoli furono esatti, e se veramente le finanze incasseranno una somma maggiore o minore od eguale a quella che hanno incassato prima: credo però che avremo parità. Ma se per avventura desse un prodotto maggiore sarebbe di una somma di poche migliaia di lire, somma che non può sicuramente esercitare nessuna influenza sul commercio marittimo.

Se male non mi appongo, nel primo trimestre la tassa sola sanitaria ha prodotto dalle 40 alle 45 mila lire per la terraferma, e contemplando la Sardegna, avrà dato 50 mila lire, così in tutto l'anno 200 mila lire.

Ora, credo che prima i diritti sanitari che erano allora confusi coi diritti di ancoraggio, davano a un dipresso questa somma; ma se la somma che i naviganti hanno a pagare è la stessa, le facilità che si hanno nel nuovo sistema sono di gran lunga maggiori.

Nei viaggi indicati dai petenti, in quelli cioè di Oriente, i naviganti vengono esonerati da una quarantena che si faceva in tutte le circostanze, di 8 o 10 giorni.

Il signor Balbi-Piovera sa che i bastimenti che arrivavano da Odessa carichi di grano erano obbligati di rimanere 8 o 10 giorni alla lanterna ad aspettare non so cosa, perchè tali erano gli ordini degli antichi regolamenti stabiliti allora dai Consigli supremi di sanità.

Ora, appena son giunti vengono ammessi in libera pratica: sono perciò 8 giorni almeno guadagnati per viaggio, i quali in ragione di 3 viaggi all'anno faranno 24 o 30 giorni; hanno

dunque un'economia di spesa non piccola nel mantenimento dell'equipaggio, e possono impiegare utilmente questo tempo invece di rimanere alla lanterna a tediarsi.

Questa mi pare cosa evidentissima: di più, vi erano commerci riputati pressochè impossibili: così, per esempio, il commercio coll'Egitto in virtù della legge sanitaria era stato abbandonato dal porto di Genova, quantunque i Genovesi frequentassero quello di Alessandria. Non si vedevano che una o due navi nell'anno venire da Alessandria a Genova, perchè i regolamenti sanitari le allontanavano, non potendosi trasportare il colone di Alessandria d'Egitto senza spurgarlo in lazzaretto e sottoporlo a tutte le sevizie di precauzione stabilite dai regolamenti.

Il commercio di levante ora gode delle medesime facilità che il commercio di tutte le altre parti, senza che la salute pubblica, come io credo, sia menomamente posta in pericolo da queste riforme. Eppure questa modificazione, questa riforma, stata altamente lodata da tutti gli uomini illuminati d'Europa, e cui la Francia ha in certo modo imitata (poichè abbiamo avuto il merito di essere stati i primi ad adottarla, e siamo stati i primi a sancire un regolamento che servì di base, ed è quasi identico a quello che la Francia adottò dopo di noi), tutto questo, dico, è denunziato come una delle cagioni prossime della rovina del commercio genovese. Per buona sorte finora i fatti non corrispondono a tali timori, ed invece corrispondono alle speranze concepite dai legislatori quando sancivano quelle riforme. Non ho bisogno di citare cifre che non ho qui, ma mi appello alla notorietà pubblica: non mai i cantieri della Liguria sono stati più occupati di quello che lo sono attualmente. Basta fare una passeggiata da Genova a Savona, per vedere che su tutta la spiaggia si costruiscono nuove navi; locchè non è sicuramente un indizio di decadimento.

Un'altra prova si è che i noli sono in questo momento altissimi: questo non dipende sicuramente da circostanze locali, ma da circostanze del commercio in generale. I nostri naviganti in virtù dei trattati di commercio che abbiamo fatti colle nazioni le più industrie e commercianti d'Europa, essendo ammessi liberamente nei porti d'Inghilterra, dell'Olanda e degli Stati Uniti, possono trarre profitto da queste favorevoli circostanze pel commercio di transito, cosicchè credo che in questo momento non vi sia nave che non sia impiegata, che non tragga un largo compenso dalle sue operazioni.

Ecco quanto debbo dire per la questione generale: vengo alle cifre.

I petenti hanno stabilito un calcolo per dimostrare ciò che un proprietario di un bastimento di 200 tonnellate guadagna e ciò che spende.

Io ammetto tutte le cifre quali sono state poste: credo di non fare torto ai petenti nel supporre che essi abbiano esagerato un poco la spesa, e diminuito alquanto l'entrata: questo è ciò che fanno tutti gli industriali e commercianti quando si tratta di richiedere dal potere legislativo o diminuzione di tasse, od aumento di diritti protezionisti: tuttavia ammetto tali cifre.

Questo proprietario di bastimento avrebbe guadagnato 22,393 lire, e speso 20,156: essendo i petizionari stati conscienciosi, nel calcolo del deperimento si computò questo in lire 2400.

Hanno calcolato la manutenzione a 1550 ed hanno persino calcolato l'interesse del capitale impiegato in 2100 lire (qui io non contesto il valore), quindi avrebbero avuto 2227 lire di beneficio, più 2100 lire d'interesse del capitale impiegato in

questo commercio; quindi il proprietario di questo bastimento al fine dell'anno avrebbe avuto un reddito di 4337 lire. Questo è dietro i fatti.

Nello stato attuale delle cose colla legge vigente avrebbero dovuto pagare il 5 per cento su questo reddito perchè nel reddito non è solo il beneficio, ma è anche l'interesse del capitale impiegato in commercio.

Ora, secondo le disposizioni della legge attuale, sono 225 lire che un capitano, supposto che abbia consegnato il giusto, e fatta la sua dichiarazione in coscienza, avrebbe pagato. Noi invece gli imponiamo una tassa di 50 centesimi per tonnellata, quindi per un bastimento di 550 tonnellate che gli ha dato questo beneficio di 4 mila e tante lire, pagherà 125 lire, cioè 100 lire di meno di quanto avrebbe pagato; onde mi pare che mal si possa lagnare della modificazione introdotta nella legge.

Vediamo poi se questa tassa di 50 centesimi possa portare una qualche modificazione nelle operazioni commerciali. In questo calcolo l'introito è di 22 mila lire; ora io domando se una spesa di 125 lire possa avere un'influenza qualunque sopra operazioni commerciali il cui ammontare è di lire 22 mila; non è nemmeno una senseria, nè anche una mezza senseria.

Infatti io vedo che fra le spese i petenti calcolano la senseria a 447 lire; noi dunque facciamo loro pagare il terzo di quello che pagano al sensale.

Osservo poi anche che se invece dei viaggi del Levante noi ci riportiamo ai viaggi d'America, i calcoli sarebbero ancor più in favore del nostro sistema, giacchè un bastimento di 200 tonnellate che fa due viaggi in America guadagnerebbe sicuramente di più che 22 mila lire; infatti, il nolo, cioè l'andata e ritorno in America, mi pare non eccessivo calcolandolo dalle 130 alle 140 lire: dunque due noli per 260 o 250 importano più di 40 mila lire che si guadagnerebbero da un bastimento che faccia due viaggi.

Ora sopra 40 mila lire di nolo lo Stato richiede il sacrificio di 125 lire: è desso forse soverchio? Oso dire che questo bastimento guadagnerà ancor di più; ma mi arresta l'osservazione che avviene sovente di dover andare in America con mezzo carico ed anche con un terzo di carico.

Credo quindi che questa tassa sia quanto mai moderata, e che o bisognerà esonerare assolutamente l'industria e concederle un privilegio, il privilegio dell'esenzione, o non è possibile l'adottare una tassa più mille.

Nè vale qui il parlare delle altre tasse a cui sono sottoposti, poichè queste non sono vere tasse: sono servizi che il Governo rende al commercio, e per quali questo gli dà un corrispettivo.

Se si parla della tassa d'ancoraggio, essa è solo un piccolissimo compenso alle spese che fa il Governo per mantenere i porti ed i fari; che dirò poi della protezione che accorda il Governo alla marina? Ma di ciò non parlo, perchè entra nelle spese generali dello Stato. Voi avete, o signori, esaminato, credo, questa mane ne' vostri uffizi la legge sullo spurgo dei porti, e avete potuto toccar con mano ciò che deve per simil opera spendere lo Stato.

Nella petizione si è pure calcolato il diritto di tonnellaggio; ma questo non sopperisce che ad una frazione delle spese a cui ascendono gli spurghi dei porti. Quanto alla tassa sanitaria, è stato detto nella convenzione che essa dovrà essere regolata in modo da sopperire a tutte le spese a cui darà luogo il servizio sanitario. Quando poi l'esperienza dimostri che il prodotto di questa tassa supera l'ammontare delle spese, che importa l'esercizio sanitario, noi siamo in allora obbligati da questa convenzione a ridurla. Allorchè l'esperienza d'un

paio d'anni ci dimostrerà che con 80 centesimi noi ricaviamo a cagion d'esempio 250 mila lire, mentre non ne spendiamo che sole 150 mila, noi saremo tenuti dall'impegno contratto non solo co' nostri concittadini, ma eziandio colle altre nazioni che hanno firmata la convenzione, a ridurre questi 80 centesimi. Quindi vedete che lo spirito della convenzione, della legge già sancita dal Parlamento si è di non imporre al commercio, rispetto alla sanità, se non quel tanto che è necessario per indennizzare il Governo delle spese a cui dà luogo questo maggior servizio.

In quanto alle spese consolari ho avuto già occasione di riconoscere che esse son troppo gravi.

Se fosse presente il mio collega il ministro degli esteri, vi direbbe che egli ha già un lavoro preparato per la riforma di questi diritti.

Io non me ne faccio avvocato, ma credo però che le formalità debbono essere semplificate, ed i diritti ridotti. Disgraziatamente è un'opera lunghissima, per l'attuazione della quale bisognerà rifare quasi per intero il Codice consolare; le questioni fiscali sono così intrecciate a questioni legali e di giurisdizione, che questa riforma alla quale già si lavora da due a tre anni, non è ancora portata a compimento.

Posso però assicurare l'onorevole senatore Balbi che il Ministero è fermamente determinato di dar opera a questa riforma, perchè da questo lato riconosco le lagnanze dei capitani ben fondate.

Mi pare che queste spiegazioni debbono provare all'onorevole Balbi ed al Senato come gl'interessi marittimi stiano a cuore del Governo e come il Ministero, secondato in ciò dal Parlamento, abbia già fatto molto per favorire questi interessi e come pure abbia ferma intenzione di continuare, in quelle parti in cui ancora esistono abusi, l'opera sua riformatrice; ma nello stesso tempo il Ministero crede di dover opporsi a quello che fu detto d'esagerato nelle pretese dei capitani mercantili, che hanno presentato questa petizione al Senato.

GRUBBO, relatore. Non indebolirò punto l'effetto delle parole ora dette dal signor ministro delle finanze col dilungarmi sopra questo argomento; debbo però giustificare la Commissione del non essere entrata in maggiori particolari nell'esame che ha fatto della petizione presentata al Senato da 124 capitani di mare.

Fra i documenti annessi a quella petizione vi era pure una nota della spesa cui vanno soggette le navi delle diverse nazioni mercantili in confronto con quelle cui sono soggette nel nostro Stato.

La Commissione non ha creduto bene di dover entrare nell'esame minuto di queste tabelle; non ha creduto dover comprendere nella sua relazione il risultato di tale esame per una ragione molto semplice, che cioè queste tabelle non sono tra loro comparabili, che non si può dalle sole cifre ivi contenute dedarne la conseguenza che l'una di queste marine sia avvantaggiata a confronto dell'altra. Le ragioni per cui questo confronto è impossibile sono molto chiare.

I petizionari si lamentano altamente di ciò che il nostro Governo, o per dir meglio il Parlamento sia stato il solo finora che abbia affnata la stipulazione della convenzione internazionale sanitaria di Parigi.

Ora l'aver noi soli attuata quella convenzione fa sì che la nostra marineria è la sola finora che goda del vantaggio dell'abolizione delle quarantene. Nel mettere dunque a confronto la situazione rispettiva delle diverse marinierie non possiamo limitarci a confrontare diritti con diritti, tasse con tasse, poichè la nostra marineria in virtù di quella tanto desiderata, tanto sperata, ed ora tanto criticata convenzione, è la sola

che goda del vantaggio di quest'esenzione di quarantene, la quale, come vi ha già fatto notare il ministro, equivale ad un risparmio di 30 giorni di stipendio a tutto il personale della nave. Voi vedete dunque che la Commissione non poteva giustamente mettere a confronto le spese di dazio e le tasse delle diverse nazioni, e concluderne che quella che paga la tassa più elevata sarebbe in condizione meno favorevole dell'altra.

È evidente: noi facciamo pagare 600 lire ad una nave di 250 tonnellate che faccia tre viaggi all'anno; forse questa nave non pagherà una tale tassa presso altre nazioni, in Toscana, a Napoli, in Turchia; essa forse pagherebbe dazi minori, ma subirebbe una quarantena da cui noi l'abbiamo dispensata.

Questa sola ragione bastava da sè per giustificare la Commissione del non aver fatto nella sua relazione un confronto di cifre. Ma ve ne aveva un'altra: nelle tabelle quali vennero presentate non sono paragonabili le misure che si mettono in confronto. Per esempio, se si contrappone alla nostra tonnellata il *last* che è in uso presso alcune nazioni, questa non è una misura di capacità come la tonnellata. Il *last* varia secondo le diverse mercanzie cui si applica la denominazione.

Era dunque impossibile ridurre in tonnellate un dazio che non è imposto in tonnellate, ma bensì in diverse misure secondo le diverse mercanzie.

Per queste e per altre ragioni con cui non fastidierò il Senato, ci era impossibile di presentare un lavoro che avesse qualche valore sopra questa petizione. D'altronde le ragioni dalla Commissione brevemente accennate, e dal presidente del Consiglio ora con tanta chiarezza sviluppate, ci esimevano da questo tedioso e poco concludente lavoro.

DI BENEVELLO. Farò una semplice osservazione grammaticale o meglio filologica. Le leggi che noi facciamo credo che non saranno mai lesti di lingua, ma mi pare che quel *cebrat* ecceda un po' troppo i limiti conceduti al più ardito neologismo (*Ilarità*). Domando lo se debbano udirsi su questo suolo d'Italia voci di simile barbare, dirò meglio di non senso: e quale è fra voi, onorandi colleghi, che oserebbe farne uso? Abbiamo il diritto di far leggi, ma non abbiamo quello di far parole (*Ilarità*), soprattutto parole che italianamente siano prive d'ogni significato.

BALBI-PIOVERA. Farò qualche risposta al signor ministro, poi al relatore della Commissione.

In primo luogo, come sono io che ha presentato quella petizione degli armatori di Genova, possa assicurare che i calcoli sono basati, per quanto risulta a me, sul giusto. Si è richiesto al signor ministro che volesse avere la bontà di nominare una Commissione che facesse uno studio profondo delle cose di marina, persuaso che il Governo avrebbe avuto tutti i riguardi possibili, cioè che la nostra marina non pagherebbe di più di quello che paga negli altri Stati. Una parte dei documenti e delle regole delle altre marine mi fu mandata e l'ho trasmessa al relatore della Commissione, l'altra parte la aspettavo, perchè gli armatori hanno scritto in tutti i porti di mare per avere tali calcoli.

A riguardo poi della convenzione internazionale e della quarantena, è bensì vero che sono stati tolti molti diritti di quarantena, e sono poi stati riuniti in uno, da quello che diceva lo stesso signor ministro, e che il totale della rendita delle quarantene è stato poco presso quello che era prima; ciò vuol dire che non vi fu una gran diminuzione per la marina, dal momento che si paga sotto una sola quello che si pagava sotto varie denominazioni: quindi la tassa è presso a poco la medesima, solo il nome ha cambiato.

Ora, che si domanda per parte della marina? Non è di non pagare, ma di non essere messi in posizione inferiore ad altri con cui si fa concorrenza; che oltre i diritti di patente come capitani, patroni, armatori, ecc., vengano poi ancora sottoposti al diritto proporzionale di 50 centesimi per tonnellata. Non è più un diritto solo; se fossero 50 centesimi soli per tonnellata basterebbe, ma ci sono ancora quelli di quarantena, e tanti altri.

Io domando se un capitale impiegato su quell'incerto elemento del mare, con tutti i rischi che corre, non meriti di avere un utile maggiore di quello che è impiegato tranquillamente colla compra di terre coperte di gelsi e di prati, il quale è sicuro e non teme niente: questo è senza dubbio.

Dunque pare a me che 4 mila e più lire non sia un utile molto forte per 70 mila lire di capitale arrischiato.

ALFIERI. Faccio osservare che il rischio è molto minore, mentre nella nota delle spese vi sono comprese quelle per l'assicurazione.

BALBI-PIOVERA. È assicurato, ma non è certo. E la fatica, e l'industria si vogliono calcolare niente?

Io non domando che si facciano emendamenti alla legge, ma domando semplicemente che si faccia uno studio profondo di questa interessante industria, perchè non vorrei che con questa legge si disgustasse una parte industriosa ed arditella della nazione, e che i capitali andassero ad impiegarci altrove.

ALFIERI. Siccome non si tratta di un emendamento, io non m'inoltrerò in una discussione, la quale mi sembra già stata sufficientemente protratta.

Solamente per tranquillare l'animo dell'amico mio senatore Balbi-Piovera gli dirò che se egli trova poco il beneficio di 4 mila e più lire per un capitale di 70 mila, forse troverà sufficiente l'istessa somma di profitto per un capitale di 35 mila lire a cui si deve riferire il guadagno delle 4 mila lire, secondo le cifre dello stesso senatore Balbi.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi permetterò una sola osservazione, ed è che se i capitani mercantili del porto di Genova invece di osteggiare, come hanno fatto finora, il progetto dello stabilimento di un dock a Genova, vorranno favorirlo, il commercio verrà ad economizzare una spesa di 5 o 6 volte per lo meno quanto dovrà pagare allo Stato in virtù di questa legge.

BALBI-PIOVERA. A questo io aderisco interamente. Io so che sarà una delle più utili istituzioni e delle più utili opere per il commercio. Se vi è dell'opposizione a Genova, è per lo spirito naturale di opposizione che alcuni hanno, e per il solo piacere di farne (*Rumori*). Ma io credo che sia un errore l'opporvi a così utile e necessaria istituzione. Ciò che io domandava è una cosa semplice che il signor ministro avrebbe potuto concedere senza difficoltà, lo scopo essendo meramente di dilucidare una questione che potrebbe arrecare irrimediabili danni, se venissero ad avverarsi i timori esposti. Io non presento un emendamento, e come dissi da principio, giacchè al momento presente sarebbe inutile, non ho fatto se non che esporre quelle osservazioni che avrei desiderio fossero esaminate ed apprezzate per il bene generale e la ricchezza della nazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

(È approvato.)

« Art. 23. Il marito e la moglie sono soggetti ad una sola tassa, quand'anche siano separati di beni, a meno che i loro stabilimenti di commercio e d'industria siano distinti, nel qual caso debbono entrambi provvedersi di patente, e pagare la tassa. »

(È approvato.)

« Art. 24. Le società in nome collettivo sono soggette ad un solo diritto fisso; ma i soci sono tutti solidariamente tenuti al suo pagamento.

« Il diritto proporzionale è stabilito sull'abitazione del socio principale e su tutti i locali e gli opifici che servono alla società.

« L'abitazione di ciascun altro socio non sarà collettata per il diritto proporzionale, a meno che serva pure per l'esercizio dell'industria sociale.

« Sarà riputato socio principale colui che paga un fitto maggiore per l'alloggio da esso abitato.

« Queste disposizioni sono applicabili soltanto a coloro che vengono considerati come soci dal Codice di commercio e non alle persone che senza esercire la professione di commerciante si trovassero associate solamente a titolo di partecipazione o di commandita. »

(È approvato.)

« Art. 25. Le società e compagnie anonime sono soggette al solo diritto fisso nella ragione del 2 1/2 per cento del reddito dell'anno antecedente ed in ragione del 2 per mille del capitale, se la società non data ancora da un anno.

« Sono esenti dalla tassa stabilita col presente articolo le società di assicurazioni mutue debitamente autorizzate. »

(È approvato.)

« Art. 26. Chiunque eserciti una professione, arte o commercio soggetti alla tassa dovrà, nel termine da fissarsi nel regolamento, presentare al verificatore del distretto una dichiarazione da lui firmata, esprimente la qualità e la natura della professione od industria esercita.

« Dovrassi inoltre indicare:

« Dagli esercenti compresi nella tavola A la consistenza ed il valor locativo dell'alloggio e dei locali destinati all'esercizio, giusta le massime stabilite nel capo 3°.

« Dagli esercenti compresi nelle tavole B e C la consistenza ed il valor locativo degli alloggi e locali come sopra, e dagli esercenti della tavola B anche il grado della tariffa a cui credono di appartenere.

« Dagli esercenti compresi nella tavola D il numero degli operai, fusi, telai, forni, fucine, cilindri ed altri consimili istromenti di produzione ch'essi impiegano.

« Dalle società anonime non esenti dalla tassa secondo l'alinea dell'articolo 25 la rendita dell'anno antecedente, e dove non contino un anno di esistenza, il capitale o fondo sociale. »

GIULIO, relatore. Nella legge sulla tassa personale e mobiliare all'articolo che prescrive le dichiarazioni da farsi dai contribuenti è detto che queste dichiarazioni invece di farsi direttamente al verificatore delle contribuzioni dirette, potranno essere trasmesse per mezzo del sindaco del comune ove è domiciliato il contribuente. La Commissione non ha creduto dovere, per questo, e per molti altri articoli, proporre alcun emendamento; essa spera però che nel regolamento per l'esecuzione di questa legge si daranno ai contribuenti quelle stesse agevolanze che sonosi già date a tutti i contribuenti per la contribuzione prediale, che cioè essi possano rimettere le loro dichiarazioni al sindaco, da cui verranno trasmesse al verificatore delle contribuzioni dirette.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il Ministero si farà carico di questo suggerimento; dirò anzi che esso già aveva pensato di tradurlo in pratica, essendo suo intendimento di cercar modo che i contribuenti possano fare tutte le loro dichiarazioni in una sol volta, onde così avere un solo ruolo e per la tassa personale e mobiliare, e per quella sulle patenti e sulle vetture.

In questo modo si seguirà la stessa procedura per tutte e tre queste tasse.

GIULIO, relatore. Non già per dare un suggerimento, ma per rammentare una cosa, che fra tante cure può sfuggire alla mente del signor ministro, lo pregherei ancora di voler notare che nella legge del Belgio, per queste dichiarazioni v'ha una disposizione immensamente utile, ed è che si fanno stampare i moduli, i quali vengono poi distribuiti dal comune a tutti i contribuenti, e questi non hanno più che a riempierne i bianchi.

Si avrebbe in questo modo il vantaggio dell'uniformità e della facilità per parte dei contribuenti, i quali non sono sempre abbastanza dotti per riempire tutte le formalità in guisa da non dare appigli a multe, od almeno a contravvenzioni che possono nascere dall'inesattezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26.

Chi l'approva, si levi in piedi.

(È approvato.)

« Art. 27. Le dichiarazioni possono farsi su carta libera e devono essere sottoscritte dal contribuente. »

« Laddove questi non sappia o non possa scrivere, la di lui incapacità deve essere attestata con firma sulla dichiarazione da due persone conoscenti del medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 28. Il difetto delle consegne o dichiarazioni nel termine prescritto dalla presente legge o dal regolamento, o l'infedeltà delle medesime, daranno luogo al pagamento d'una sovratassa eguale alla metà della tassa che risulterà dovuta dall'esercente. »

« L'infedeltà della consegna non potrà presumersi per il solo fatto che il consegnante abbia attribuito ai locali da lui occupati un valor locativo minore di quello che fosse per risultare da regolari perizie, quando il divario tra queste due valutazioni sarà minore di un quarto; non potrà pure ritenersi come infedeltà l'aver il consegnante nelle professioni soggette a distinzioni di gradi, indicato, per la propria collocazione, un grado inferiore a quello in cui dovrà essere realmente collocato. »

(È approvato.)

« Art. 29. Il verificatore prende ad esame le notificazioni degli esercenti, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte, fissa la categoria e la classe di ciascuno di essi e predispone la matricola. »

(È approvato.)

« Art. 30. Qualora le dichiarazioni degli esercenti non producano la graduazione nei limiti determinati dall'articolo 6, essa verrà rettificata per via di confronti, tenuto conto specialmente della notorietà dei fatti. »

(È approvato.)

« Art. 31. Per le città dove esistono Camere di commercio o collegi di professioni ed arti liberali, la graduazione degli esercenti si eseguirà dalle Camere e dai collegi suddetti. »

(È approvato.)

« Art. 32. Per le professioni le quali non hanno collegi e per ogni altro comune, la graduazione si eseguirà da una o più Commissioni da nominarsi dal Consiglio delegato. »

(È approvato.)

« Art. 33. Le Commissioni si comporranno d'un numero d'individui non minore di tre, e non maggiore di cinque, e nel loro complesso dovranno possibilmente rappresentare le principali professioni cadenti nella graduazione, dietro le norme da stabilirsi nel regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 34. Le graduazioni dovranno emanare ed essere

notificate al verificatore nel termine di giorni 30 dacché egli avrà trasmesso gli atti al sindaco locale.

« Nel caso di ritardo oltre il suddetto termine il verificatore procede egli stesso alla graduazione. »

(È approvato.)

« Art. 35. Ricevute le graduazioni o provvedutovi d'ufficio, il verificatore completa la matricola e la trasmette al sindaco per la pubblicazione. »

(È approvato.)

« Art. 36. Le matricole saranno depositate per quindici giorni nella sala comunale, e questo deposito sarà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro quindici giorni successivi quelle eccezioni che credessero loro competere. »

(È approvato.)

« Art. 37. Trascorso il detto secondo termine di quindici giorni, il sindaco trasmetterà immediatamente la matricola colle eccezioni degli interessati all'intendente, il quale, sentito il direttore delle contribuzioni, risolverà in via amministrativa le insorte controversie. »

(È approvato.)

« Art. 38. L'intendente però non potrà variare la graduazione operata dalle Camere di commercio, dai collegi e dalle Commissioni, ogniquale volta gli esercenti siano ripartiti nei singoli gradi colla proporzione stabilita dall'articolo 6. »

« In caso diverso l'intendente, sentito il direttore, rettifica la graduazione. »

(È approvato.)

« Art. 39. L'intendente trasmette tutti gli atti al direttore, il quale nulla avendo ad eccepire sulle emanate decisioni, provvederà alle occorrenti rettificazioni della matricola ed alla successiva compilazione dei ruoli sulle risultanze della medesima. »

« In caso di dissenso fra l'intendente ed il direttore, promuoverà questi le deliberazioni del ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 40. I tribunali del contenzioso amministrativo non potranno obbligare le parti a sottoporre ad ispezione giudiziale i loro libri di commercio od inventari. »

(È approvato.)

« Art. 41. Occorrendo agli agenti delle finanze di procedere alla visita degli alloggi ed altri locali di cui all'articolo 12 dovrà intervenire il sindaco od un consigliere del comune. »

(È approvato.)

« Art. 42. L'iscrizione degli esercenti nei registri della tassa stabilita colla presente legge verrà giustificata col mezzo di speciali certificati che saranno loro spediti annualmente sotto la denominazione di patenti. »

« Ciascun esercente sarà munito di tante patenti quanti sono i comuni dove paga la tassa. »

(È approvato.)

« Art. 43. Le patenti saranno spedite dagli agenti delle finanze per un'annata intera sopra fogli di carta bollata da centesimi ottanta; saranno vidimate dal sindaco e munite del sigillo del comune in cui trovasi tassato il contribuente. »

(È approvato.)

« Art. 44. Le patenti non potranno servire che per la persona, società o ditta per le quali vennero rilasciate. »

(È approvato.)

« Art. 45. Chiunque trasporti per traffico e conto proprio oggetti di mercanteggio da un comune ad un altro, dovrà munirsi d'una patente personale nel comune del suo domicilio ordinario. »

« Questa patente dovrà essere presentata a semplice richie-

sta d'ogni agente fiscale in tutti i luoghi dove verrà eseguita qualche operazione commerciale. »

(È approvato.)

« Art. 46. Coloro che saranno muniti di una patente personale nel comune del loro domicilio ordinario, trasportandosi altrove in occasione di fiere o mercati, potranno ivi aprire senza bisogno d'altra patente esercizio del loro negozio per un tempo non maggiore di giorni dieci osservando il disposto dell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 47. I commessi viaggiatori o quelli che esercitano per conto d'una ditta o casa patentata il commercio in un comune diverso da quello del domicilio della casa suddetta, o che trasportino per uso di traffico oggetti da un comune all'altro, dovranno essere muniti di un duplicato del certificato d'iscrizione nei ruoli delle patenti del loro committente, nel quale sia espressamente indicato il nome ed il domicilio del committente e quello del commesso. »

« Tale duplicato verrà rilasciato contro il solo pagamento del diritto di bollo. »

(È approvato.)

« Art. 48. Ai commessi viaggiatori stranieri sarà applicato relativamente alla tassa di commercio e d'industria lo stesso trattamento che risulterà usato presso le nazioni cui appartengono i commessi viaggiatori che vi concorrono. »

(È approvato.)

« Art. 49. Chiunque eserciterà una professione, arte o commercio soggetta a patente senza esserne provvisto incorrerà la sovratassa comminata dall'articolo 28, e non avrà azione per la consecuzione di alcun diritto, emolumento, od onorario dipendentemente da detto esercizio abusivo. »

(È approvato.)

« Art. 50. Le merci esposte in vendita da un individuo non munito di patente, ovvero del duplicato d'essa, di cui fa cenno l'articolo 47, saranno sequestrate a spese del venditore, ed il prodotto della loro vendita andrà in pagamento delle spese del procedimento, della multa indicata nell'articolo precedente e della tassa alla quale il contravventore dovesse andar soggetto, salvo che nel termine di giorni quindici dal giorno del sequestro presenti i sovriindicali documenti, aventi data anteriore all'epoca del sequestro, nel qual caso gli verranno restituite le merci sequestrate contro il solo rimborso delle spese di custodia. »

GRUZZO, relatore. La Commissione, nella sua relazione, a quest'articolo ha fatto un'osservazione, la quale mi prendo la libertà di ricordare al signor ministro.

Si tratta dei casi in cui persone non munito di patenti mettano in vendita oggetti, i quali a termine di quest'articolo verrebbero sequestrati. Esso è conforme a quello che vi corrisponde nella legge francese.

Soltanto nel medesimo si è ommessa una clausola per cui le merci sequestrate non saranno messe in vendita qualora il venditore « donne caution suffisante jusqu'à présentation de la patente, ou à la production de la preuve que la patente a été délivrée. »

La Commissione si permette di rammentare al signor ministro questa avvertenza, che qualora il contravventore possa dare cauzione sufficiente pel valore del pagamento della tassa e della multa, la merce possa essere restituita, e la vendita della medesima possa aver luogo.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Approvo questa osservazione e consento pienamente nell'opinione che si debba ammettere la cauzione, quando questa può essere passata validamente; ma quan-

tunque ciò non sia espresso nella legge, tuttavia io credo che il contravventore abbia diritto di ottenere la rimessione della mercanzia, ogni qual volta dia un'idonea cauzione.

Così si procede nelle dogane allorchè una merce viene sequestrata, e che non è nel novero di quelle proibite; quindi in questo caso si potrà fare lo stesso.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 50, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 51. Nessuno potrà agire o difendersi in giudizio per tutto ciò che sia relativo alla sua arte, industria, professione o commercio, senzachè in capo degli atti sia fatta menzione delle patenti, di cui deve essere munito, con indicazione della loro data e numero e del comune in cui saranno state spedite, a pena d'un ammenda di lire 20 a carico rispettivamente tanto dell'esercente, quanto dei procuratori o segretari od uscieri che avessero ricevuto o firmato gli atti. »

« Nei casi però che non ammettono dilazione, i pubblici funzionarii suddetti non dovranno ricusare il loro ministero ad un individuo soggetto alla tassa, per ciò solo che non sia munito della patente; ma dovranno allora menzionare espressamente nei relativi atti tanto l'urgenza che obbliga a procedere senza ritardo, quanto la causa per cui non fu prodotta la voluta patente. »

(È approvato.)

« Art. 52. La tassa delle patenti stabilita colla presente legge sopra le professioni, arti e commercio è pagabile a trimestri maturati ed è dovuta per la intera annata da ciascuno che esercisca nel mese di gennaio un commercio, un'industria, una professione tassabile. »

« Coloro che intraprendono dopo il mese di gennaio un esercizio soggetto alla tassa dovranno solo pagarne il prorata dal primo del trimestre in cui l'abbiano intrapreso, salvo che si tratti di quelle industrie o professioni che per la loro natura non sono esercibili continuamente e durante l'intera annata, nei quali casi la tassa è dovuta per tutto l'anno, qualunque sia l'epoca di principio dell'esercizio della medesima. »

(È approvato.)

« Art. 53. I merciai ed i negozianti ambulanti, i direttori di compagnie pure ambulanti, gli imprenditori e direttori di divertimenti e giuochi pubblici e tutti gli altri contribuenti la cui professione non viene esercita a residenza fissa, dovranno pagare l'intero importo della relativa tassa al momento in cui ritireranno la patente. »

(È approvato.)

« Art. 54. Nel caso in cui un esercente patentato voglia trasportare la propria industria fuori del circolo di esazione, la tassa sarà immediatamente esigibile in totalità; ma nel luogo ove egli andrà a stabilirsi gli verrà tenuto conto della somma già pagata a titolo di patente per l'anno in corso. La tassa sarà pure esigibile per tutto l'anno nel caso di vendita del fondo di negozio, o di liquidazione volontaria del medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 55. Cessando un esercizio per causa di morte dell'esercente o di suo fallimento dichiarato, la tassa non sarà esigibile se non per i trimestri scaduti e quello in corso, eccettochè le operazioni industriali o commerciate siano continuate dagli eredi, dai figli, dalla moglie o dai creditori. »

(È approvato.)

« Art. 56. Le matricole saranno annualmente rivedute e rettificata a seconda delle variazioni occorse negli elementi che servono di base alla tassa. »

(È approvato.)

« Art. 57. In dicembre d'ogni anno dovranno rinnovare la

propria dichiarazione tutti coloro a riguardo dei quali si verificano le anzidette variazioni.

« L'intrapresa d'una professione, industria o commercio seguita entro il corso dell'anno, e per cui diasi luogo allo stabilimento d'una tassa, deve dichiararsi nel termine di giorni venti.

« Sono applicabili a siffatte dichiarazioni le disposizioni degli articoli 26 e seguenti.

« Coloro però che non rinnovassero le suddette dichiarazioni, ed avessero diritto ad una diminuzione di tassa, perderanno soltanto il beneficio di siffatta riduzione per tutto l'anno. »

(È approvato.)

« Art. 58. Verrà annualmente stanziata nel bilancio passivo delle finanze una somma a calcolo, da valere onde sgravare in tutto od in parte dalla loro quota d'imposta quei contribuenti soggetti alla tassa delle patenti, i quali in seguito ad incendi o terremoti, a straordinarie crisi commerciali ed a simili calamità indipendenti da fatto proprio, avranno dovuto sopportare notabili interruzioni nell'esercizio della loro industria. »

(È approvato.)

« Art. 59. L'imposta delle patenti stabilita colla presente legge è classificata fra le imposte dirette. Sono pertanto applicabili alla medesima le vigenti discipline circa i modi ed alle spese di riscossione delle altre imposte dirette, e segnatamente le disposizioni del numero 1 dell'articolo 2195 del Codice civile, come pure quelle degli articoli 27, 28, 29, 34 e 35 della legge sull'imposta personale e mobiliare. »

(È approvato.)

« Art. 60. I noleggiatori di cavalli e vetture sono soggetti alla tassa delle patenti sebbene paghino eziandio quella stabilita sulle vetture pubbliche e private. »

(È approvato.)

« Art. 61. La presente legge avrà effetto dal 1° di gennaio 1854, e sarà da tal epoca abrogata la legge del 16 luglio 1851, ferma rimanendo però l'abolizione dei colizzi e delle altre simili tasse pronunciate dall'articolo 46 della medesima. S'intenderà pure abrogata la tassa da pagarsi dai proprietari di usine in virtù dell'articolo 178 del regio editto 30 giugno 1840. »

(È approvato.)

« Art. 62. Finchè non sia approvato un nuovo Codice sanitario, il Governo potrà, previo il parere del Consiglio superiore di sanità, con decreto reale stabilire le cautele e le prescrizioni di polizia e d'igiene pubblica per le filande da seta, in modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto del magistrato generale di sanità del 16 maggio 1835 e degli altri ordinamenti in vigore sulla materia. »

(È approvato.)

« Art. 63. È sospesa la riscossione della tassa da questa legge stabilita riguardo agli esercenti che sono provveduti di piazza di proprietà privata, in quanto però riflette le professioni ed i commerci contemplati nella concessione delle medesime, sino a che ne segua il riscatto.

« Nella prossima Sessione del Parlamento il Governo del re dovrà presentare un progetto di legge per la liquidazione del prezzo delle suddette piazze state alienate dalle regie finanze, e per il loro riscatto. »

GIULIO, relatore. A quest'articolo si riferiscono due petizioni, che sono state presentate al Senato: l'una dal signor notaio Carutti, possessore di un certo numero di piazze da misuratore; l'altra dal collegio dei causidici di Torino, l'uno e gli altri per lo stesso motivo.

Essi domandano cioè che quest'articolo 63 della legge non pregiudichi il modo della liquidazione che dovrà farsi delle piazze da essi possedute, quando il Governo, ossia il Parlamento, sia per ordinarne il riscatto. Rappresenta il primo, cioè il signor Carutti, essere possessore di 11 piazze da misuratore dalle quali egli era solito ritrarre, dandole in affitto, un competente beneficio; beneficio che egli si lamenta di vedere diminuito, dacchè il Governo concede, mediante una finanza annua di 50 lire, il libero esercizio di misuratore a chi non è provveduto di piazza; beneficio che ora egli teme di perdere affatto, qualora si venisse a decretare il riscatto di quelle piazze mediante una somma non corrispondente al loro valore attuale, ma sì al prezzo al quale vennero al tempo della loro istituzione alienate dal Governo.

I causidici torinesi poi rappresentano che le piazze da essi possedute hanno in virtù delle leggi antiche, in ciò confermate dal Codice civile, la qualità di beni stabili; che queste perciò sono gravate da numerose ipoteche;

Che sovra esse sono assicurate le ragioni di molti creditori, e specialmente quelle delle loro mogli e dei loro figliuoli;

Che queste piazze, le quali avevano un prezzo assai tenue al tempo della loro creazione, andarono crescendo di valore sì che quando vennero ristabilite nel 1814 si vendettero dalle 30 alle 39 mila lire; che dal 1814 in qua il loro valore crebbe ognora, cosicchè le ultime vendite furono fatte ad un prezzo che è salito sovente fino a 70 mila lire;

Che il valore totale delle piazze dei causidici esistenti ora in Torino ascende presso a poco a 2 milioni e mezzo;

Che esse costituiscono in molti casi l'intera sostanza del possessore e della sua famiglia, e qualche volta anche quella de' suoi creditori;

Che il liquidare tali piazze suppone nello Stato il diritto di riscatto;

Che essendo esse state create a titolo perpetuo, non sono suscettive di riscatto, ma sono unicamente di espropriazione per causa di utilità pubblica, la quale vuol essere fatta al giusto valore che queste avranno al tempo della medesima;

Che per altro essi non chiedono che venga ora fatta veruna dichiarazione a questo riguardo, ma solamente che la legge pregiudichi la questione, non danneggi la loro posizione, non sancisca nulla fin d'ora intorno al modo in cui la liquidazione dovrà operarsi.

I fatti esposti dai petenti sono notoriamente esatti, la giustizia della loro domanda non pare che potrà incontrare veruna difficoltà; la Commissione crede quindi che il signor ministro delle finanze non esiterà a dichiarare che coll'articolo 63 non s'intende di pregiudicare in nulla il modo in cui la liquidazione dovrà essere eseguita, e che rimarrà libera affatto la discussione intorno al modo ed ai termini in cui il riscatto si dovrà dallo Stato operare.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. La Commissione si è preoccupata della petizione presentata alla Camera dal collegio dei causidici di Torino e da un proprietario di varie piazze da misuratore. Questi petenti si sono spaventati dell'ultimo alinea della legge di cui si tratta, il quale dichiara che nella Sessione ventura il Governo dovrà presentare un progetto di legge per la liquidazione del prezzo delle suddette piazze, per il loro riscatto.

Mi pare, signori, che il modo col quale quest'articolo è concepito lascia intiera la questione, e non pregiudica in veruna guisa i diritti veri o pretesi che pongono in campo i causidici e gli altri proprietari di piazze. La questione è molto ardua, e si complica di considerazioni economiche, di considerazioni

giuridiche, di considerazioni locali, ed anche di considerazioni di equità.

Io non tenterò certamente di sciogliere queste difficoltà. Il Governo se n'è già a più riprese occupato; anzi osserverò che vi è una Commissione, di cui faceva parte il mio collega il ministro dell'istruzione pubblica, ma finora non ha ancora trovato un modo equo per sciogliere queste difficoltà. Il mezzo che propongono i causidici veramente è molto semplice, ma ha l'inconveniente di essere molto grave per l'erario: io vorrei poterne trovare un altro un po' meno semplice, che pure rispettasse l'equità e la giustizia, ma che nello stesso mentre non imponesse al tesoro un così grave sacrificio. Io spero che nel frattempo che deve correre fra questa e l'altra Sessione troveremo modo di sciogliere l'arduo problema, ed almeno di proporre al Parlamento il modo di ciò fare.

GIULIO, relatore. Propriamente il collegio de' causidici non propone veruna soluzione; solo domanda che la cosa non sia pregiudicata. . .

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ha proposto al Governo varie soluzioni, non in questa, ma in altre circostanze. . .

GIULIO, relatore. L'espressione di cui il collegio dei causidici si è servito nella petizione è la seguente:

« Fa rispettoso ricorso a codesta Camera dei senatori del regno chiedendo che, o nella legge sia spiegato che la soppressione delle piazze debba aver luogo col mezzo di espropriazione, o se con riscatto, mediante pagamento del giusto

valore in giornata, o quanto meno che la legge, non toccando alla questione, lasci salva ogni ragione ai possidenti per la consecuzione di quel corrispettivo che in diritto sarà dovuto. »

Queste sono le conclusioni che la Commissione ha creduto dover appoggiare col suo voto, e questo è il motivo per cui si è da essa proposto che una tale petizione con quella del signor Carutti, non che la petizione dei negozianti da vino di Torino, venissero rimandate al ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Comincerò per porre ai voti l'articolo ultimo.

Chi lo approva, sorga.

Metto ora ai voti le conclusioni della Commissione per la trasmissione al ministro sia delle petizioni del collegio dei causidici e del signor Carutti, che di quella dei negozianti da vino di Torino.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

Si tratta ora di passare all'esame delle tabelle: se il Senato crede di occuparsene nella seduta d'oggi. . .

ALFIERI. Sarebbe conveniente di attendere i riscontri dal presidente della Camera dei deputati sugli accennati schiarimenti.

PRESIDENTE. Allora scriverò al presidente della Camera dei deputati per quegli schiarimenti che ci occorrono.

Domani si continuerà la seduta per l'esame delle tabelle.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.